



UNIVERSITÀ CATTOLICA
NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO

REGOLAMENTO
dell'Università Cattolica
"Nostra Signora del Buon Consiglio"

Approvato dal Senato Accademico del 13.04.2023

L'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" (di seguito denominata UniCNSBC) è un'istituzione superiore non pubblica e senza fini di lucro istituita con Decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania n. 567, del 27/08/2004, inizialmente denominata "Alta Scuola Universitaria non pubblica *"Nostra Signora del Buon Consiglio"*".

È stata costituita dalla Fondazione "Nostra Signora del Buon Consiglio" (di seguito Fondazione NSBC), riconosciuta come persona giuridica con Decisione n. 8, del 24/11/1993 del Tribunale di Tirana.

L'Università ha ricevuto l'attuale denominazione nel 2011 con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 670 del 28/09/2011.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Quadro normativo
- Art. 3 - Area di attività
- Art. 4 - Regolamenti interni
- Art. 5 - Regolamenti particolari
- Art. 6 - Notificazione degli atti

CAPO II - STRUTTURE

- Art. 7 - Unità Principali
- Art. 8 - Centro Studi Interdisciplinari
- Art. 9 - Altre strutture
- Art. 10 - Apertura, riorganizzazione e chiusura delle unità costitutive dell'Università CNSBC

CAPO III - ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA ED AMMINISTRATIVA

- Art. 11 - Organi e autorità accademiche
- Art. 12 - Senato Accademico
- Art. 13 - Il Rettore
- Art. 14 - Il Vicerettore
- Art. 15 - Il Segretario Generale
- Art. 16 - Il Preside (Responsabile dell'Unità Principale)
- Art. 17 - Vicepreside (Vice-Responsabile dell'Unità Principale)
- Art. 18 - Responsabile dell'Unità di Base
- Art. 19 - Il Rettorato
- Art. 20 - Assemblea del Corpo Accademico
- Art. 21 - Commissioni Permanenti
- Art. 22 - Disposizioni sul Nucleo di Valutazione Interna della Qualità
- Art. 23 - Il Decanato
- Art. 24 - Il Dipartimento
- Art. 25 - Centro di Ricerca
- Art. 26 - Studenti ed Organizzazione degli Studi
- Art. 27 - Organi e autorità amministrative di governo
- Art. 28 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 29 - Amministratore dell'Università
- Art. 30 - Amministratore di Facoltà (Unità Principale)

CAPO IV - PERSONALE DELL'UNIVERSITA'

- Art. 31 - Personale Accademico
- Art. 32 - Personale di supporto accademico
- Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 34 - Procedura per l'emissione di provvedimenti disciplinari

CAPO IV - RICERCA SCIENTIFICA

- Art. 35 - Attività di Ricerca Scientifica
- Art. 36 - Progetti scientifici
- Art. 37 - Etica nella Ricerca Scientifica

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di regolare l'attività didattica-scientifica e amministrativa dell'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" secondo la missione, i principi fondamentali e l'area di attività definiti nel suo Statuto.

Articolo 2 Quadro normativo

Il presente Regolamento è redatto in conformità alla Costituzione della Repubblica d'Albania, ai sensi della Legge n. 80/2015, "Sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica presso le istituzioni di istruzione superiore della Repubblica d'Albania" (riferito di seguito la Legge sull'Istruzione Superiore), lo Statuto dell'Università, Codice del Lavoro e gli atti normativi in vigore, gli accordi nazionali e internazionali che estendono i loro effetti sull'attività dell'Ateneo.

Articolo 3 Area di attività

Il presente Regolamento estende i suoi effetti a tutte le strutture, organi e autorità di governo, unità costituenti, corpo accademico/non accademico e studenti, nonché su ogni altra persona fisica o persona giuridica che opera nelle strutture o nel territorio dell'UniCNSBC.

Articolo 4 Regolamenti interni

1. I regolamenti interni estendono i propri effetti a tutte le strutture, organi e autorità di governo, al corpo accademico/non accademico e agli studenti, nonché a ogni persona fisica o giuridica operante nelle strutture e nel territorio rispettivo.
2. I regolamenti interni delle unità principali sono redatti dall'assemblea del rispettivo corpo docenti e approvati dal Senato Accademico.
3. I regolamenti interni delle unità di base sono proposti dall'assemblea del corpo docenti dell'unità di base, previa approvazione del Decanato e si trasmettono al Senato Accademico per approvazione definitiva.
4. I regolamenti interni delle strutture di supporto accademico a carattere amministrativo che dipendono dal Rettore sono proposti dalle strutture rispettive e approvate preliminarmente dal Rettore che li trasmette per approvazione definitiva al Senato Accademico.
5. I regolamenti interni delle strutture amministrative che dipendono dall'Amministratore dell'istituzione sono proposti dalle strutture rispettive e approvati preliminarmente dall'Amministratore che li trasmette per approvazione definitiva al Senato Accademico.
6. I regolamenti di funzionamento della Commissione per la Promozione del Corpo Docenti, del Consiglio Etico e delle altre commissioni permanenti a livello istituzionale sono redatti dalle stesse e approvati dal Senato Accademico.
7. Il regolamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università è redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione NSBC.

Articolo 5

Regolamenti particolari

Gli organi e le autorità di governo dell'UniCNSBC, al fine di garantire l'attuazione della legge sull'istruzione superiore, dello Statuto e del presente Regolamento o allorquando vi sia un obbligo legale apposito, possono redigere e approvare regolamenti speciali, permanenti o temporanei, in aree e direzioni specifiche, in situazioni o condizioni di importanza particolare o eccezionale.

Articolo 6

Notificazione degli atti

1. Gli organi e le autorità di governo, le unità costitutive e tutto il personale di UniCNSBC si informano dal Rettorato dell'UniCNSBC sugli atti di legge e normativi, o altri atti emessi dalle strutture competenti in loro attuazione.
2. Per garantire la loro notificazione, gli atti di cui sopra sono pubblicati elettronicamente sul sito ufficiale elettronico dell'UniCNSBC o sul Portale dell'Università in tre rubriche separate:
 - a) La prima, riservata agli atti ufficiali del Consiglio dei Ministri e del Ministero responsabile per l'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica, pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal Centro delle Pubblicazioni Ufficiali, nonché agli atti delle agenzie statali operanti nel settore dell'istruzione superiore e di ricerca;
 - b) La seconda, riservata agli atti normativi interni che regolano l'attività dell'Università CNSBC e delle sue unità e strutture costitutive;
 - c) La terza, riservata agli atti che costituiscono il processo decisionale di tutti i suoi organi e autorità di governo (Delibere del Consiglio di Amministrazione, Delibere del Senato Accademico, Decreti del Rettore o del Rettorato, del Consiglio Etico, dei Presidi o Decanati delle Unità Principali, ecc.)
3. Gli atti di cui ai punti b) e c) sono disponibili e accessibili solo agli organi e alle autorità di governo, alle strutture dell'Università CNSBC e al personale accademico e di supporto accademico tramite il Portale dell'Università CNSBC.
4. Le strutture e il personale incaricato alla pubblicazione delle informazioni suddette sul sito ufficiale dell'Università CNSBC e sul suo Portale sono determinati su Decreto del Rettorato.
5. Tutti i nuovi atti legali e normativi per l'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica, le modifiche/aggiunte in quelle esistenti o altri atti emanati in loro attuazione, oltre alla pubblicazione nell'apposito spazio telematico, sono trasmessi agli organi di governo e alle autorità, alle strutture costituenti e al corpo accademico, di supporto accademico e amministrativo dell'UniCNSBC per via telematica al momento della loro pubblicazione o comunicazione ufficiale.
6. La modifica o l'abrogazione degli atti dell'UniCNSBC avviene tramite comunicazione elettronica generale. I nuovi atti interni dell'UniCNSBC o la modifica di quelli esistenti in relazione alle strutture costitutive dell'Ateneo e al loro funzionamento, sono comunicati per via telematica a tutte le strutture interessate e interagiscono con esso, nonché al loro corpo accademico e di supporto accademico.

CAPO II

STRUTTURE

Articolo 7

Unità Principali

1. L'Università CNSBC è costituita da 4 unità principali composte ognuna da 3 unità di base come segue:

Facoltà di Medicina

- *Dipartimento di Scienze Biomediche*
- *Dipartimento di Scienze Chirurgiche*
- *Il Dipartimento di Scienze Mediche, nella cui composizione è anche la sede di Elbasan*
- *Le strutture di supporto accademico a carattere didattico in funzione di questa Facoltà sono 4 laboratori (Laboratorio di Microscopia, Laboratorio di Anatomia, Laboratorio di Simulazione in Odontoiatria e Laboratorio di Simulazione in Scienze Mediche).*

Facoltà di Farmacia

- *Dipartimento di Scienze Farmaceutiche*
- *Dipartimento di Tecnologie Chimico-Farmaceutiche e Biomolecolari*
- *Dipartimento di Valutazione Chimico-Tossicologica e Farmacologica dei Farmaci*
- *Le strutture di supporto accademico a carattere didattico in funzione di questa Facoltà sono 2 laboratori (Laboratorio Chimico e Laboratorio Farmaceutico)*
- *La struttura accademica con funzione di Ricerca Scientifica di questa Facoltà è il Laboratorio di Virologia.*

Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e Sociali

- *Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali*
- *Dipartimento di Strategie Bioeconomiche nell'UE e nei Balcani*
- *Centro Studi sull'Economia dei Paesi in Transizione*

Facoltà di Scienze Applicate

- *Dipartimento di Architettura*
- *Dipartimento di Scienze e Tecniche dell'Architettura*
- *Centro di Ricerca per l'Architettura Mediterranea*

Articolo 8

Centro Studi Interdisciplinari

L'Università comprende nella sua composizione anche 3 Centri di Studi Interdisciplinari:

- *Centro Internazionale di Ricerche e Studi (CIRS) di cui fa parte l'Osservatorio dei Sistemi Sanitari della Regione Balcanica (OSSAB);*
- *Centro Europeo per la Scienza della Pace, dell'Integrazione e della Cooperazione (CESPIC);*
- *Centro di Ricerca in Scienze Umane (CRISU);*

Articolo 9

Altre strutture

1. Altre strutture dell'Ateneo sono:
 - *Centro per la Formazione dei Deputati dell'Europa Sudorientale*
 - *Centro Linguistico di Ateneo*
 - *Ufficio per l'Informazione Europea*
2. Le strutture accademiche, di supporto accademico a carattere didattico e le strutture di supporto accademico a carattere amministrativo a livello istituzionale dipendono dal Rettore dell'UniCNSBC. Il Rettore, a sua volta, si coordina e dipende dal CdA della Università e della Fondazione.
3. Le strutture accademiche, di supporto accademico a carattere didattico e le strutture di supporto accademico a carattere amministrativo a livello di unità principale, sono funzionalmente dipendenti dal Preside dell'unità principale rispettiva.
4. Le strutture di supporto accademico a carattere amministrativo, che operano a livello di Rettorato e dipendono direttamente dal Rettore, sono:

- a) *Ufficio di Valutazione di Qualità e Curricula*
- b) *Ufficio Progetti Formativi e di Ricerca*
- c) *Ufficio Statistiche*
- d) *Ufficio Orientamento alla Carriera*
- e) *Ufficio Ammissioni*
- f) *Segreteria Didattica*
- g) *Ufficio Risorse Umane*
- h) *Ufficio di Tecnologie d'Informazione*
- i) *Ufficio Legale*
- j) *Ufficio Promozione e Pubbliche Relazioni*
- k) *Biblioteca*

5. Le strutture amministrative a livello istituzionale sono:

- a) *Ufficio Finanza*
- b) *Ufficio Acquisti*
- c) *Ufficio Logistica*
- d) *Ufficio Design*
- e) *Centro Linguistico di Ateneo*
- f) *Mensa universitaria*

Tali uffici dipendono dall'Amministratore dell'UniCNSBC.

6. *L'Ufficio Legale, l'Ufficio Risorse Umane e l'Ufficio di Tecnologie di Informazione* esercitano la loro attività in funzione di tutte le strutture dell'istituzione e dipendono dal Rettore.

Articolo 10

Apertura, riorganizzazione e chiusura delle unità costitutive dell'Università CNSBC

1. La formulazione delle proposte per l'apertura, la riorganizzazione o la chiusura di un'unità costitutiva di UniCNSBC viene effettuata da una commissione *ad hoc* che:
 - a) in caso di apertura, riorganizzazione o chiusura di un'unità principale di UniCNSBC, è composto dal Rettorato;
 - b) in caso di apertura, riorganizzazione, chiusura di un'unità di base o loro fusione nella composizione dell'unità principale, è composto dal Decanato e da un rappresentante del Rettore;
 - c) in caso di apertura di nuove sedi dell'UniCNSBC, è composta dal Rettorato;
 - d) in caso di apertura di sedi distaccate delle unità principali, la Commissione è composta dal Decanato di tale unità e da un rappresentante nominato dal Rettore.
 - e) in caso di apertura di unità di base (dipartimenti o centri di studio interdisciplinari di diverse unità principali), è composta da:
 - due rappresentanti di ciascuna unità principale, rispettivamente proposti dal Preside e nominati con decisione dei rispettivi decanati;
 - un rappresentante del Rettore.
2. La proposta di apertura, riorganizzazione, scissione o chiusura delle unità deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) Giustificazione argomentata della necessità di cambiamento;
 - b) Descrizione dell'attività didattica e di ricerca scientifica, che sarà svolta in base a tale modifica;
 - c) Curricula per le materie che saranno svolte;
 - d) Descrizione delle mansioni e requisiti specifici per ogni nuova posizione lavorativa, creata o interessata dalla proposta;
 - e) Effetti finanziari delle modifiche richieste – predisposto dal rispettivo ufficio;

- f) Analisi quantitativa delle risorse necessarie per svolgere determinate funzioni;
 - g) Relazione sulle conseguenze che la ristrutturazione può avere sul corpo accademico, di supporto accademico e amministrativo delle unità e sulle spese del personale, nonché una previsione per la regolamentazione del personale, le cui posizioni sono interessate, a seguito delle modifiche proposte.
3. La proposta elaborata passa al Senato Accademico per approvazione e poi viene trasmessa per decisione al Consiglio di Amministrazione.
 4. La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione fa parte della documentazione obbligatoria per l'apertura, la riorganizzazione e la chiusura delle unità costitutive dell'UniCNSBC.

CAPO III ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 11 Organi e autorità accademiche

1. Gli organi di Governo dell'UniCNSBC si distinguono, in organi accademici, organi amministrativi e organi collegiali, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. L'organo più alto accademico dell'Università è il Senato Accademico (S.A.). Le competenze e la composizione sono definite dalla Statuto dell'università, in conformità alle leggi vigenti.
3. Altri organi accademici di governo sono l'Assemblea del Corpo accademico e le Commissioni permanenti a livello istituzionale e di unità principale.
4. Le autorità accademiche sono: il Rettore, il Responsabile dell'Unità principale (il Preside di Facoltà) ed il Responsabile dell'Unità di base (Responsabile del Dipartimento o del Centro di Ricerca Scientifico). Su proposta del Rettore possono istituirsi, altresì, altre cariche istituzionali a cui vengono attribuite specifiche mansioni.
5. Organi collegiali sono: il Rettorato, il Decanato, il Comitato Etico.
6. Gli organi collegiali dell'UniCNSBC sono convocati dal loro Presidente, il quale, altresì, fissa l'ordine del giorno della riunione, coordina i lavori e fornisce le informazioni necessarie alla deliberazione per ogni punto dell'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le sedute degli organi di governo e di quelli collegiali sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Salva diversa previsione, il mandato dei componenti degli organi collegiali, delle autorità accademiche ed amministrative e delle altre cariche dirigenziali, dura quattro anni ed è rinnovabile. Ciò nonostante, il mandato delle autorità o membri degli organi di governo e di quelli collegiali termina prima del previsto per i seguenti motivi:
 - a) per dimissioni volontarie o impedimento permanente a esercitare la funzione;
 - b) a seguito di intervenuta cessazione o mutamento del rapporto accademico di studio o di lavoro con l'UniCNSBC che faccia venire meno i requisiti necessari a rivestire la carica;
 - c) dopo la terza assenza ingiustificata a una riunione regolarmente convocata;
 - d) per grave o reiterata violazione delle leggi in materia di ordinamento universitario, dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e di altri provvedimenti dell'UniCNSBC;
 - e) a causa di arresto in flagranza per reati per i quali la Legge prevede una pena detentiva non inferiore ai due anni, nonché per condanne penali passate in giudicato che comportino una pena detentiva complessiva non inferiore ai sei mesi;
9. In caso di termine anticipato della carica, il mandato del soggetto designato a subentrare, salva diversa previsione dell'organo designante, avrà una durata pari a quella che residua per raggiungere la scadenza naturale del mandato del soggetto sostituito.

Articolo 12
Senato Accademico

1. Il S.A. è il massimo organo di governo accademico dell'UniCNSBC.
2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento del Senato sono definite nella legge sull'istruzione universitaria e nello Statuto.

Articolo 13
Il Rettore

1. Il Rettore è la massima autorità accademica che, ai sensi di Legge, rappresenta l'UniCNSBC per le questioni accademiche e di protocollo.
2. La nomina, effettuata dal CdA della Fondazione e le modalità sono stabilite nello Statuto dell'università (Art.15).
3. Lui convoca e presiede il Senato Accademico e il Rettorato per discussione su questioni di loro competenza e deliberazione
4. Le mansioni e le competenze del Rettore sono definite nella legge sull'istruzione universitaria e nello Statuto (Art.15)

Articolo 14
Il Vicerettore

1. Il Vicerettore svolge le mansioni che gli sono affidate dal Rettore. In caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, svolge le funzioni di suo supplente, firmandone gli atti di competenza, ad eccezione di quelli che, per Legge o per loro natura, sono di esclusiva e non delegabile competenza del Rettore.
2. Le modalità della sua nomina e revoca nonché le sue competenze e funzioni sono definite nello Statuto dell'Università.

Articolo 15
Il Segretario Generale

1. Su proposta del Rettore, la Fondazione NSBC, può nominare, quale ulteriore autorità di governo, un Segretario Generale tra le personalità del mondo accademico, o riconosciuto per i suoi valori e sua qualificazione scientifica, didattica ed organizzativa.
2. Le modalità della sua nomina e revoca nonché le sue competenze e funzioni sono definite nello Statuto dell'Università.

Articolo 16
Il Preside (Responsabile dell'Unità Principale)

1. Il Preside (Responsabile di Unità principale), è la più alta autorità accademica della Facoltà.
2. Lui coordina l'attività delle unità di base e degli organi collegiali
3. Le modalità della sua nomina e revoca nonché le sue competenze e mansioni sono definite nello Statuto dell'Università.

Articolo 17
Vicepreside (Vice-Responsabile dell'Unità Principale)

1. Il Vicepreside è parte del personale accademico a tempo pieno della Facoltà (l'Unità principale) e in caso di assenza o impedimento temporaneo del Preside, svolge le funzioni di suo supplente,

firmandone gli atti di competenza, ad eccezione di quelli che, per Legge o per loro natura, sono di esclusiva e non delegabile competenza del Preside.

2. Le competenze e l'area di azione del Vicepreside sono definiti dal Preside.
3. La sua nomina, sospensione o revoca avviene secondo le disposizioni definite nello Statuto dell'Università.

Articolo 18 **Responsabile dell'Unità di Base**

1. Il Responsabile di un Unità di base è il Responsabile del Dipartimento o del Centro di Ricerca. È l'autorità di governo accademico di tale Unità e la rappresenta.
2. Il Responsabile dell'Unità di Base è personale accademico a tempo pieno della stessa e deve soddisfare i requisiti previsti dallo Statuto dell'UniCNSBC.
3. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) organizzare e controllare l'attività didattico-scientifica nei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - b) programmare, organizzare e curare la progettazione dei piani e dei programmi didattici delle materie di competenza del Dipartimento;
 - c) controllare lo svolgimento del processo di apprendimento e l'attuazione dei programmi di apprendimento;
 - d) organizzare lo svolgimento del concorso di ammissione studenti (se previsto) nei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - e) informare regolarmente il Preside sull'andamento del processo didattico e scientifico nei corsi afferenti al Dipartimento;
 - f) esprimere pareri su questioni relative al personale del dipartimento;
 - g) proporre al Preside l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti che violano le disposizioni di legge, dello Statuto, del Regolamento di Ateneo e dei Regolamenti della Facoltà e l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti dei docenti che non rispettano i termini del contratto di svolgimento del processo didattico;
 - h) proporre al Preside, i componenti e i presidenti delle commissioni degli esami di ammissione, degli esami di profitto e delle sessioni di laurea, delle commissioni di equivalenza, tesi degli esami di ammissione, esami di formazione e le tesi dei progetti di laurea;
 - i) seguire e controllare l'andamento dell'attività di ricerca scientifica nel Dipartimento, secondo la sua programmazione annuale, e conservare la relativa documentazione di tale attività dei membri del Dipartimento;
 - j) organizzare la valutazione nel dipartimento dei problemi relativi al processo didattico e alla ricerca;
 - k) proporre al Preside modifiche alla struttura del Dipartimento;
 - l) programmare la qualifica dei nuovi docenti;
 - m) presentare sistematicamente al Preside l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del personale;
4. La sua nomina o revoca avviene secondo le disposizioni definite nello Statuto dell'Università.

Articolo 19 **Il Rettorato**

1. Il Rettorato è un organo collegiale che coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni.
2. La composizione e le funzioni del Rettorato sono definite nello Statuto.
3. Il Rettorato viene convocato ogni volta che il Rettore ritiene necessario per la discussione di questioni e problematiche istituzionali
4. Le decisioni del Rettorato potranno essere formalizzate su forma di delibere e firmate dal Rettore

Articolo 20

Assemblea del Corpo Accademico

1. L'Assemblea del Corpo Accademico è composta dal personale accademico facente parte delle Unità principali dell'UniCNSBC, con impiego a tempo pieno.
2. L'Assemblea del Corpo Accademico dell'Unità Principale (Facoltà) è presieduta dal Responsabile dell'Unità Principale (Preside), mentre l'Assemblea del Corpo Accademico dell'Unità di Base (Dipartimento) è presieduta dal Responsabile dell'Unità di Base (Responsabile).
3. La riunione dell'Assemblea del Corpo Accademico dell'Unità Principale si svolge quando è presente più della metà dei suoi membri. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.
4. Essa esercita tra l'altro, le seguenti competenze:
 - a) propone, al Senato Accademico, tramite i propri rappresentanti presso il medesimo, i membri delle Commissioni permanenti dell'Università, ad eccezione della Commissione di Disciplina;
 - b) svolge altre funzioni indicate affidatele dal S.A. o nel Regolamento dell'Unità Principale.

Articolo 21

Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni Permanenti dell'Università e le Commissioni Permanenti delle Unità principali hanno nella loro composizione un minimo di cinque membri la cui carica dura due anni e si possono rieleggere. Esse sono:
 - a. *la Commissione della Promozione del Personale Accademico.*
 - b. *la Commissione del Conferimento del Titolo Scientifico "Dottore di Ricerca".*
 - c. *la Commissione di Garanzia degli Standard di Qualità dell'Università e dei Corsi di Studio.*
 - d. *la Commissione per il Buon Andamento delle Attività Istituzionali e delle Relazioni con gli Studenti.*
 - e. *La Commissione di Disciplina.*
2. *La Commissione per la Promozione del Personale Accademico, per il Buon Andamento delle Attività Istituzionali e delle Relazioni con gli Studenti e la Commissione di Disciplina* funzionano solo a livello istituzionale, *la Commissione del Conferimento del Titolo Scientifico "Dottore di ricerca"* funziona soltanto a livello di Unità principale mentre *la Commissione di Garanzia degli Standard di Qualità dell'Università e dei Corsi di Studio (C.G.S.Q.U.C.S.)* funziona sia a livello istituzionale (*C.G.S.Q.U.C.S.U.*) che a livello di Unità principale (*C.G.S.Q.U.C.S.F.*). Quest'ultimo collabora strettamente con il *Nucleo di Valutazione Interna della Qualità* per quanto spetta la compilazione ed attuazione delle politiche istituzionali legate all'assicurazione degli standard istituzionali di qualità. I componenti delle Commissioni permanenti sia a livello istituzionale che a livello di unità principale hanno un mandato di 2 anni rinnovabile.
3. I componenti delle Commissioni permanenti dell'Università, ed i loro Presidenti, ad eccezione dei componenti del *N.V.I.Q.*, vengono approvati dal S.A. su proposta del Rettore. I componenti delle Commissioni permanenti delle Unità principali vengono eletti dai docenti di ciascuna Unità. Il Segretario Generale, allorquando sia istituito quale autorità di governo, può partecipare, su invito dei rispettivi Presidenti, al lavoro delle Commissioni Permanenti dell'Università e delle Unità di base.
4. *La Commissione della Promozione del Personale Accademico* è costituita solo da componenti del personale accademico in possesso del titolo "Professore", mentre *la Commissione per il Conferimento del Titolo Scientifico "Dottore di Ricerca"* è costituita solo da componenti in possesso dei titoli di "Professore" o "Professore Associato". Nelle altre Commissioni vi è anche una rappresentanza degli studenti.
5. *La Commissione di Disciplina* si presiede dal Rettore. Entro un mese dalla segnalazione dell'infrazione di disciplina avvenuta eventualmente dai membri della comunità universitaria, dalle autorità accademiche ed amministrative monocratiche, la Commissione deve stabilire le

eventuali sanzioni disciplinari, sentito il parere del Consiglio del Rettorato, e nei casi di reclami per infrazione del Codice Etico, anche del Comitato Etico. La Commissione di Disciplina interviene nei casi di interruzione preliminare di mandato previste dall'articolo 11, comma 10, lettera c), d), e) previsto dallo Statuto dell'Ateneo.

6. La *Commissione di Garanzia degli Standard di Qualità dell'Università e dei Corsi di Studio (C.G.S.Q.U.C.S.)* opera sia a livello istituzionale (*C.G.S.Q.U.C.S.U.*) sia a livello di Unità principale (*C.G.S.Q.U.C.S.F.*).

La *C.G.S.Q.U.C.S.* è composta da 5 membri: 4 membri sono corpo accademico a tempo pieno (uno per ogni unità principale) e 1 membro studente, nominato dal Consiglio degli Studenti dell'Università.

La *C.A.S.Q.U.C.S.F.* è composta da 3 membri: 2 membri del corpo accademico a tempo pieno dalle Unità di base, autocandidature ed eletti dall'Assemblea del corpo accademico della Facoltà, mentre 1 membro è uno studente, nominato dal Consiglio degli Studenti della Facoltà.

La *C.G.S.Q.U.C.S.* è responsabile per:

- a) garantire, in collaborazione con il *N.V.I.Q.*, l'implementazione e il miglioramento continuo del sistema di assicurazione della qualità presso l'università basato sul rispetto degli standard statali di qualità e degli standard dell'UE per l'Assicurazione della Qualità nell'Istruzione Superiore;
- b) sostenere lo sviluppo del processo di assicurazione della qualità e degli standard accademici per tutti i corsi di studio offerti dall'università;
- c) visto il Report di Valutazione Interna della Qualità del *N.V.I.Q.* a livello istituzionale o di unità principale, la *C.G.S.C.U.C.S.* dovrebbe redigere, alla fine di ogni anno accademico, e trasmettere agli organi accademici di governo (Rettorato, Decanato) e per conoscenza al *N.V.I.Q.* del rispettivo livello, una relazione relativamente alla situazione dell'Assicurazione degli Standard di Qualità nell'anno in corso nonché raccomandazioni/proposte per il miglioramento dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento istituzionale e per l'andamento dei corsi di studio per il prossimo anno accademico.

Articolo 22

Disposizioni sul Nucleo di Valutazione Interna della Qualità

1. Per la pianificazione e l'attuazione delle strategie, politiche e procedure per l'assicurazione interna della qualità, a livello istituzionale e in ogni unità principale, sono istituite e funzionano i *Nuclei di Valutazione Interna della Qualità (N.V.I.Q.)*.
2. Il *Nucleo di Valutazione Interna della Qualità dell'Università (N.V.I.Q.U.)* è composto da 7 membri di cui 4 componenti sono corpo accademico a tempo pieno di ogni Unità principale, 1 componente esterno esperto nel campo dell'assicurazione della qualità, il quale viene nominato dal Rettore, 1 personale accademico interno delegato dal Rettore nonché 1 componente studente nominato dal Consiglio degli Studenti dell'Università.
3. Nelle unità principali, il *Nucleo di Valutazione Interna della Qualità della Facoltà (N.V.I.Q.F.)* è composto da 3 membri, di cui 2 rappresentanti scelti tra il personale accademico a tempo pieno delle varie Unità di base, nonché 1 membro studente, eletto dal Consiglio degli Studenti della Facoltà.
4. Il *Nucleo di Valutazione Interna della Qualità dell'Università (N.V.I.Q.U.)*:
 - a) Controlla l'andamento della gestione dell'Università e delle sue attività per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e monitora l'attuazione degli standard per l'assicurazione della qualità a livello istituzionale, in conformità al Codice di Qualità;
 - b) presenta al Rettorato, al Senato e alla *C.G.S.Q.U.C.S.U.* una relazione annuale sulla didattica, sulla ricerca e sui servizi erogati dall'Ateneo, nonché sul livello di funzionalità ed efficienza raggiunto dalle diverse strutture organizzative, tenuto anche conto dell'attività dell'anno precedente;

- c) informa il Rettorato e la *C.A.S.Q.U.C.S.U.* sulla propria attività, sulle iniziative intraprese e sul loro stato di avanzamento;
 - d) esprime valutazioni e propone al Rettorato e alla *C.A.S.Q.U.C.S.U.* proposte sugli obiettivi definiti e sul grado del loro raggiungimento, sull'accreditamento istituzionale e sui corsi di studio da parte delle istituzioni competenti, secondo la normativa vigente;
 - e) collabora con la *C.A.S.Q.U.C.S.U.* ed il relativamente alla progettazione e all'attuazione delle politiche istituzionali per garantire gli standard di qualità istituzionale, nonché altre questioni relative all'assicurazione della qualità.
5. Il *Nucleo di Valutazione Interna della Qualità delle Facoltà (N.V.I.Q.F.)*:
- a) Controlla l'andamento della gestione della Facoltà e delle sue attività per il raggiungimento degli obiettivi e monitora l'attuazione degli standard di assicurazione della qualità a livello di Unità principale, in conformità con il Codice di Qualità;
 - b) Presenta al Decanato, alla *C.G.S.Q.U.C.S.F.* e al *N.V.I.Q.U.* una relazione annuale sulla didattica, la ricerca scientifica e i servizi erogati dall'Ateneo, nonché sul livello di funzionalità ed efficienza raggiunto dalle varie strutture organizzative, tenendo conto anche dell'attività dell'anno precedente;
 - c) informa il Decanato, la *C.G.S.Q.U.C.S.F.* e il *N.V.I.Q.U.* sulla propria attività, sulle iniziative intraprese e sul loro stato di avanzamento;
 - d) esprime valutazioni e suggerisce al Decanato, alla *C.G.S.Q.U.C.S.F.* e al *N.V.I.Q.U.* proposte sugli obiettivi definiti e sul grado di raggiungimento degli stessi, sull'accreditamento istituzionale e sui corsi di studio da parte delle istituzioni competenti, in conformità alla normativa vigente;
 - e) collabora con il *N.V.I.Q.U.* e la *C.G.S.Q.U.C.S.F.* in merito alla progettazione e l'attuazione delle politiche istituzionali di assicurazione degli standard istituzionali di qualità, nonché altre questioni relative all'assicurazione della qualità.
6. Per realizzare le sue funzioni e garantire gli standard dovuti di qualità in termini di una migliore performance delle attività dell'università, i *Nuclei di Valutazione Interna della Qualità* possono:
- a) supervisionare la progettazione e la diffusione di vari questionari per studenti e corpo accademico relativi ai corsi di studio e il funzionamento istituzionale;
 - b) condurre sondaggi per riconoscere il tasso di occupazione dei laureati presso UniCNBC, valutando la conformità dei Corsi di studio con le necessità del mercato;
 - c) documentare il prodotto scientifico e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica ottenuti dall'attività del Corpo accademico impiegato presso UniCNSBC;
 - d) formulare proposte ed esprimere pareri sul miglioramento della qualità della didattica, della ricerca scientifica e di altri servizi offerti agli studenti;
 - e) adempiere altri compiti stabiliti da regolamenti appositi o dagli organi più alti accademici e amministrativi dell'Università stessa, con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dell'Istituzione.

Articolo 23

Il Decanato

1. Il Decanato è un organo collegiale che coadiuva il Responsabile dell'Unità principale (il Preside) nello svolgimento delle sue funzioni.
2. La sua composizione e funzioni sono definiti nello Statuto e nel Regolamento dell'Unità principale.
3. Il Decanato è convocato almeno 3 volte all'anno e le sue riunioni sono svolte se sono presenti la maggioranza (50+1%) dei suoi componenti.
4. Esamina la relazione annuale del *N.V.I.Q.F.* e prende le necessarie misure e provvedimenti al fine di migliorare la qualità del processo didattico e della ricerca scientifica.
5. Programma e svolge incontri con rappresentanti del Consiglio Studenti di Facoltà al fine del miglioramento continuo della programmazione e svolgimento del processo didattico.

Articolo 24

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è l'Unità di base responsabile dello svolgimento della didattica e della ricerca scientifica della Facoltà, che include aree di ricerca affini e raggruppa discipline didattiche rispettive.
2. La sua composizione e funzioni sono definiti nello Statuto e nel Regolamento dell'Unità principale
3. Il dipartimento può essere organizzato in *gruppi didattici* e/o in *gruppi di ricerca-scientifica*, a seconda della tipologia e della missione dell'unità
4. Tali gruppi possono permanenti o temporanei. Essi sono composti da un numero minimo di 3 membri. Il personale accademico con la qualifica più alta viene scelto come Responsabile del Gruppo e deve possedere almeno il titolo scientifico "Dottore di ricerca".
5. Altri particolari e dettagli sull'organizzazione e sul funzionamento del gruppo didattico e/o di ricerca scientifica sono definiti nei regolamenti delle unità principali.
- 6.

Articolo 25

Centro di Ricerca

1. Il Centro di Ricerca dell'Unità principale ha lo status dell'Unità di Base, quando accontenta gli standards definiti dalla legge sull'istruzione universitaria.
2. Essa è dotata degli stessi poteri del Dipartimento solo per gli aspetti specifici inerenti ai propri ambiti di ricerca.
3. L'attività di ricerca caratterizza l'attività sua e del suo personale. Quest'ultimo, in misura ridotta potrebbe essere coinvolto anche a sostegno delle attività di ricerca dei corsi di studio del secondo o terzo ciclo nell'ambito del sostegno che il Centro offre ai Dipartimenti della Facoltà di appartenenza o delle altre Facoltà.
4. Il Centro di Ricerca è responsabile per la definizione e sviluppo della sua area di ricerca, questo in conformità con la sua missione.
5. Le modalità di finanziamento del Centro di Ricerca vengono svolte sulla base di altri criteri rispetto a quelli utilizzati per i Dipartimenti.
6. Altri dettagli sulla composizione ed il funzionamento del Centro sono definiti nel Regolamento dell'Unità principale.

Articolo 26

Studenti ed Organizzazione degli Studi

1. Riguarda gli Studenti, tutte le disposizioni sul loro status giuridico, il sostegno agli studi, il Consiglio studenti, il loro garante e l'orientamento agli studi e al lavoro, sono riportate nello Statuto e negli altri atti specifici.
2. Anche riguardo l'Organizzazione degli Studi, si fa riferimento a tutte le disposizioni dello Statuto sull'organizzazione dei Corsi di Studio (Ammissioni, Trasferimenti, Esami di Profitto e di Laurea), i Titoli di Studio rilasciati (Diploma e il suo Supplemento nonché la Documentazione del Processo Didattico (Attestati, Registri, Verbalì) e la loro conservazione.

Articolo 27

Organi e autorità amministrative di governo

1. L'organo amministrativo universitario è il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).
2. Le autorità amministrative sono: l'Amministratore dell'Università e gli Amministratori delle Unità principali (Facoltà).

Articolo 28
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di governo amministrativo dell'UniCNSBC. Esso garantisce l'adempimento della missione dell'istituzione, garantendo l'imparzialità e il buon andamento della sua amministrazione, nonché la corretta gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono definite nella legge sull'istruzione universitaria e nello Statuto.

Articolo 29
Amministratore dell'Università

1. L'Amministratore dell'UniCNSBC è il responsabile del buon funzionamento finanziario dell'istituzione. Egli esegue l'attuazione delle decisioni del C.d.A. ed è il rappresentante legale dell'Università per le questioni amministrative e finanziarie.
2. Le funzioni e le competenze svolte dell'Amministratore dell'Università nonché le modalità della sua nomina e revoca, sono definite nella legge sull'istruzione universitaria e nello Statuto dell'Università.

Articolo 30
Amministratore di Facoltà (Unità Principale).

1. L'Amministratore della Facoltà (Unità principale) è la sua più alta carica amministrativa ed è il responsabile principale sul buon funzionamento finanziari ed amministrativo della Facoltà (Unità) stessa.
2. Le funzioni e le competenze svolte dell'Amministratore della Facoltà (Unità Principale) nonché le modalità della sua nomina e revoca, sono definite nella legge sull'istruzione universitaria e nello Statuto dell'Università.
3. La funzione dell'Amministratore della Facoltà viene attivata quando gli studenti iscritti nella stessa superano la soglia di 1000 unità.

CAPO IV
PERSONALE DELL'UNIVERSITA'

Articolo 31
Personale Accademico

1. Il corpo accademico si articola nelle seguenti categorie:
 - a) *Professori*;
 - b) *Lettori*;
 - c) *Assistenti - lettori*;
 - d) *Docenti invitati*.
2. Le modalità di retribuzione del personale accademico e le modalità riguardo l'ottenimento dell'anno sabbatico sono definite nello Statuto.
3. Il corpo accademico impiegato a tempo pieno presso UniCNSBC, non può essere assunto come corpo accademico a tempo pieno in un'altra istituzione di istruzione superiore, sia entro che fuori del Paese.

Articolo 32

Personale di supporto accademico

1. Il personale di supporto accademico si divide in personale di *supporto accademico a carattere didattico* e di *supporto accademico a carattere amministrativo*.
2. Il personale di *supporto accademico a carattere didattico* contribuisce alla realizzazione e al supporto di attività didattiche e/o di ricerca. Fa parte dell'unità di base e serve ad assistere alle attività di quest'ultima. Rientrano in questa categoria gli addetti e i tecnici di laboratorio, nonché altro personale, secondo quanto determinato negli atti interni dell'istituzione.
3. Il personale di *supporto accademico a carattere amministrativo* contribuisce alla realizzazione e al supporto delle attività didattiche e/o di ricerca e/o di sviluppo dell'istituzione di istruzione superiore a livello istituzionale a livello di unità principale o unità di base. In questa categoria si include il personale definito negli atti interni dell'istituzione.
4. Ai sensi delle leggi pertinenti e in particolare riferimento al Codice del lavoro, i contratti di lavoro, i termini e l'orario di lavoro, i livelli salariali e qualsiasi altro aspetto relativo al personale non accademico dell'UniCNSBC, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Specifici atti interni regolamentari dell'UniCNSBC determinano le regole dettagliate per l'assunzione, lo sviluppo dei rapporti e il trattamento giuridico ed economico del personale accademico di supporto.
6. I criteri per l'assunzione del personale accademico di supporto, a tempo pieno, sono proposti dalla struttura/istanza/unità presso la quale tale personale presta servizio, sulla base delle esigenze di quest'ultima.

Articolo 33

Provvedimenti disciplinari

1. Le autorità di governo dell'UniCNSBC adottano provvedimenti disciplinari in caso di mancata attuazione dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, di mancata attuazione delle decisioni degli organi di governo, di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di lavoro, di inadempienze della disciplina sul lavoro, nonché nei casi di violazione delle norme etiche, previste dalla normativa di riferimento. In caso di abusi finanziari o amministrativi il caso deve essere notificato al CdA.
2. I provvedimenti disciplinari sono impartiti per iscritto. I tipi di provvedimenti disciplinari adottati dalle autorità di governo dell'Università in caso delle violazioni sovraccitate sono:
 - a) "*Ammonizione scritta*";
 - b) "*Ammonizione con preavviso di cessazione dall'incarico*";
 - c) "*Sospensione dall'incarico, fino a decisione definitiva, per fatti amministrativi o penali*";
 - d) "*Risoluzione del rapporto di lavoro e licenziamento*".

Tutti i provvedimenti disciplinari sono depositati e registrati nel fascicolo del personale presso l'Ufficio Risorse Umane nonché vengono comunicate al CdA.

3. Il provvedimento di "*Ammonizione scritta*" è impartito per violazioni di lieve entità delle norme che regolano l'attività dell'istituzione, norme etiche o del contratto di lavoro.
4. Il provvedimento "*Ammonizione con preavviso di cessazione dall'incarico*" è disposto per gravi violazioni dolose o per grave negligenza delle norme che disciplinano l'attività dell'istituzione, dell'etica o del contratto di lavoro, nonché nel caso in cui al personale sono impartite due provvedimenti "*Ammonizione scritta*".
5. Il provvedimento di "*Sospensione dall'incarico*" è disposto fino a decisione definitiva, per questioni amministrative o penali.
6. "*Risoluzione del rapporto di lavoro e licenziamento del personale*" si effettua per fatti in aperta contraddizione con l'etica e le regole di funzionamento dell'istituzione o allorché, nei confronti del personale, risultino le condizioni tali da adottare un secondo provvedimento "*Ammonizione con preavviso di cessazione dall'incarico*".

Articolo 34
Procedura per l'emissione di provvedimenti disciplinari

1. Per il corpo docente e i collaboratori accademici, i provvedimenti disciplinari "*Ammonizione scritta*" e "*Ammonizione con preavviso di cessazione dall'incarico*" sono impartiti dal Rettore, in via prevalente e/o su proposta del Consiglio Etico, del Responsabile dell'Unità principale.
2. Per il personale docente e per i collaboratori accademici, il provvedimento "*Risoluzione del rapporto di lavoro e licenziamento*" è disposto dal Presidente della Fondazione NSBC su richiesta del Rettore e delle altre autorità accademiche sopra menzionate.
3. Per il personale amministrativo i provvedimenti disciplinari sono impartiti dall'Amministratore dell'Università, d'ufficio o su proposta del Rettore, del Consiglio Etico, del Responsabile dell'Unità principale. Per gli Amministratori delle Unità principali e di base, i provvedimenti disciplinari sono proposti rispettivamente dal Preside o dai Responsabili di Dipartimento e approvati dall'Amministratore dell'istituzione, ad eccezione del provvedimento "*Risoluzione del rapporto di lavoro e licenziamento*", impartito dal Presidente della Fondazione.
4. Il provvedimento disciplinare è comminato in seguito alle verifiche necessarie per la violazione ed avendo sentito prima il dipendente.
5. I provvedimenti disciplinari sono impartiti secondo una procedura che garantisce il diritto di essere informato, di essere ascoltato, di difendersi e presentare reclamo. La decisione di adottare provvedimento disciplinare passa alla Direzione delle Risorse Umane, che lo comunica al dipendente.
6. Per ogni violazione è dato un solo provvedimento disciplinare. Sono, di regola, dati secondo una gradualità, a partire da quello più leggero fino al licenziamento, ad eccezione i casi in cui il dipendente abbia compiuto gravi violazioni delle leggi ed atti normativi.

CAPO V
RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 35
Attività di Ricerca Scientifica

1. Sulla base della natura di finanziamento della Ricerca Scientifica e nei rapporti giuridici tra il soggetto attuatore della ricerca e il soggetto finanziatore, le attività della ricerca scientifica possono essere raggruppate in:

a) *Ricerca programmata istituzionale*

Si intende per ricerca programmata istituzionale l'attività di ricerca derivante realizzate con finanziamenti dell'Università alle proprie strutture.

In conformità all'art. 5 dello Statuto e a ogni altra previsione inerente agli aspetti, anche procedurali, del finanziamento della ricerca, gli appartenenti al corpo accademico, con l'eventuale contributo del Personale tecnico-amministrativo e degli studenti, hanno diritto di utilizzare una parte dei fondi approvati nel bilancio dell'Università per la ricerca scientifica, secondo le linee programmatiche fissate dal Dipartimento ed approvate dal S.A. e dal C.D.A. Le modalità e le procedure dell'esecuzione dei finanziamenti istituzionali destinati alla ricerca scientifica sono definite con atti specifici.

b) *Ricerca tramite partecipazione a programmi e progetti di ricerca.*

Questa categoria comprende la partecipazione a programmi e progetti di ricerca nazionali, bilaterali ed internazionali

c) *Ricerca e attività conto terzi.*

UniCNSBC, tramite le sue strutture e le loro rispettive competenze tecnico-scientifiche, può svolgere attività di ricerca, di analisi e consulenze per conto terzi oppure includerli in progetti congiunti, in concordanza con quanto previsto nello Statuto e i criteri procedurali specificati in altri atti regolamentari. La collaborazione viene regolata tramite convenzioni *ad hoc* stipulate.

d) *Ricerca istituzionale tramite finanziamento pubblico.*

In questa categoria rientra la Ricerca che usufruisce di finanziamenti erogati da istituzioni pubbliche che hanno tra i propri fini la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica

2. Le procedure, i criteri e le modalità di utilizzo dei finanziamenti della Ricerca Scientifica vengono definite in altri atti regolamentari.

Articolo 36 Progetti scientifici

1. I progetti scientifici possono essere realizzati:
 - a) dalla stessa unità di base o da uno o più membri del suo corpo docente;
 - b) dalle unità principali attraverso la cooperazione delle loro unità di base;
 - c) da altre strutture di ricerca e di studio dell'UniCNSBC;
 - d) in collaborazione con IAL e/o altre Istituzioni (o loro unità) nazionali o esteri;
 - e) in collaborazione con organizzazioni internazionali;
 - f) con organizzazioni diverse;
 - g) con società commerciali;
 - h) con una combinazione delle suddette forme.
2. La documentazione di Progetto deve specificare:
 - a) il responsabile scientifico;
 - b) il personale di ricerca (personale accademico e di supporto accademico) che parteciperà;
 - c) il supporto amministrativo, se necessario;
 - d) l'oggetto della ricerca scientifica, le attività che verranno svolte;
 - e) l'arco temporale delle attività e le fasi della loro realizzazione;
 - f) il prodotto scientifico che sarà realizzato e le modalità del suo utilizzo;
 - g) l'infrastruttura di ricerca e la base materiale necessaria che sarà utilizzata per la realizzazione del progetto;
 - h) costi finanziari dettagliati delle attività di ricerca;
 - i) le fonti di finanziamento del progetto e le modalità di utilizzo dei fondi;
3. Per le collaborazioni di cui al comma 1 del presente articolo, al progetto è allegato l'accordo tra i soggetti partecipanti che specifica le attività che ciascuno dovrà svolgere nonché gli altri impegni e obblighi finanziari.

Articolo 37 Etica nella Ricerca Scientifica

1. Le attività di ricerca scientifica devono essere caratterizzate da *qualità* della ricerca scientifica, *onestà* nelle conclusioni e nei risultati, *responsabilità* nella loro realizzazione, *cooperazione e rispetto reciproco* tra i colleghi partecipanti, ecc.
2. È vietato compiere atti consistenti in plagio, falsificazione di attività di ricerca scientifica in terreno o in laboratorio, falsificazione dei dati dell'attività scientifica, delle sue risultanze e dei relativi risultati, ecc.
3. È vietato compiere atti che consistono nella manipolazione della paternità o nella denigrazione del ruolo di altri ricercatori nelle pubblicazioni.

4. È vietato compiere atti consistenti nella ristampa di parti essenziali di proprie prime pubblicazioni, senza citare l'originale.
5. Ogni altro comportamento o pratica che contraddica i principi di cui al punto 1 del presente articolo è considerato una violazione dell'integrità della ricerca scientifica.
6. Ogni persona interessata in quale pretendi violazione dell'integrità della ricerca scientifica e del Codice Etico, può rivolgersi tramite richiesta al Comitato Etico di UniCNSBC o/e al responsabile dell'unità principale, in cui il personale accademico verso cui risultino le pretese esercita il dovere.
7. Per esaminare la questione, il responsabile della rispettiva unità principale, istituisce una Commissione ad hoc, la cui relazione conclusiva è trasmessa all'unità di base presso la quale il personale docente svolge il compito e al Senato accademico. Se la violazione è ritenuta grave, la questione è trasmessa al Comitato Etico.
8. Nel caso in cui venga accertata una violazione, si seguono le procedure definite per i provvedimenti disciplinari nella legge sull'istruzione superiore e negli atti dell'UniCNSBC.

Il Rettore
Prof. Leonardo Palombi

